



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 28

**Publicato sul sito www.agcm.it
21 luglio 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I868 - BYOOVIZ/MANCATA COMMERCIALIZZAZIONE	
<i>Provvedimento n. 31618</i>	5
I872 - MSC/MOBY	
<i>Provvedimento n. 31624</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	10
C12732 - SPOON BRANDS-CIRFOOD RETAIL/ANTICA FOCACCERIA	
<i>Provvedimento n. 31616</i>	10
C12734 - TREMAGI ENERGIA/WEKIWI	
<i>Provvedimento n. 31617</i>	14

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I868 - BYOOVIZ/MANCATA COMMERCIALIZZAZIONE

Provvedimento n. 31618

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE");

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera, adottata in data 21 maggio 2024, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Samsung Bioepis co. Ltd., Samsung Bioepis NL B.V., Biogen Inc., Biogen Italia S.r.l., Genentech Inc., Novartis AG, Novartis Europharm Ltd. e Novartis Farma S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*quater*, della legge n. 287/1990, in data 28 maggio 2024, presso le sedi delle società Samsung Bioepis NL B.V., Biogen Italia S.r.l., Novartis Farma S.p.A., Roche S.p.A.;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti sono emersi elementi che consentono di ipotizzare un coinvolgimento attivo nell'intesa prospettata in avvio anche della società Novartis Pharma AG, nonché delle società Biogen MA Inc. e Biogen International GmbH, entrambe interamente controllate da Biogen Inc.;

CONSIDERATA inoltre la complessità delle fattispecie oggetto del procedimento e l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori;

CONSIDERATA la necessità di garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere l'istruttoria nei confronti della società Novartis Pharma AG, Biogen MA Inc. e Biogen International GmbH;

RITENUTO altresì necessario disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 30 settembre 2025;

DELIBERA

- a) di estendere soggettivamente il procedimento I868, avviato in data 21 maggio 2024, alle società Novartis Pharma AG, Biogen MA Inc. e Biogen International GmbH;
- b) di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 31 marzo 2026;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lara Magnani;
- d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing del Dipartimento Concorrenza-1 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing del Dipartimento Concorrenza-1 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I872 - MSC/MOBY*Provvedimento n. 31624*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la propria delibera adottata in data 5 novembre 2024, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di SAS Shipping Agencies Services SARL (di seguito, "SAS"), Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito, "GNV") e MOBY S.p.A. (di seguito, "MOBY" - SAS, MOBY e GNV, di seguito "Parti") per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 101 del TFUE che il legame strutturale tra Moby e GNV, discendente dall'operazione di acquisizione della partecipazione del 49% di SAS nel capitale di Moby, nonché l'ulteriore legame creato dall'ingente finanziamento di SAS a Moby del dicembre 2023 avrebbero potuto comportare in termini di un possibile deterioramento delle dinamiche concorrenziali nei mercati interessati;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 10 e 11 luglio 2025, con le quali le società SAS, GNV e MOBY hanno presentato, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, i seguenti impegni, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990", che si allegano nelle rispettive versioni non riservate, consistenti:

A) SAS (Allegato 1 alla presente delibera)

- 1) nella cessione immediata del 49% detenuto in MOBY con rinuncia al corrispettivo a favore dell'azionista di maggioranza;
- 2) nella rinuncia immediata al pegno sul 51% del capitale di MOBY;
- 3) nella cessione del credito verso MOBY a società terza indipendente e/o abbattimento totale o parziale dello stesso in tempi brevi, già entro fine 2025;

B) GNV (Allegato 2 alla presente delibera)

- 1) nell'offerta di un ristoro economico in favore dei consumatori che hanno viaggiato sulle rotte oggetto di istruttoria;

c) MOBY (Allegato 3 alla presente delibera)

- 1) nella realizzazione di un piano di cessioni finalizzato a estinguere il debito nei confronti di SAS;
- 2) nell'impegno della società a prendere parte e sottoscrivere l'accordo di cessione da parte di SAS del 49% del capitale;
- 3) nell'offerta di forme di ristoro economico a beneficio dei consumatori che hanno viaggiato sulle rotte oggetto di istruttoria;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 della “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, l'Autorità si riserva la possibilità di consentire la presentazione di impegni anche oltre il termine previsto dal predetto articolo 14-ter in ipotesi eccezionali, quali appaiono essere quelle del caso di specie in ragione delle specificità della fattispecie e della natura delle condotte oggetto di accertamento;

CONSIDERATO che il procedimento istruttorio ha a oggetto la valutazione dell'idoneità del legame strutturale tra Moby e GNV, determinato dall'acquisizione della partecipazione del 49% di SAS nel capitale di Moby, nonché dal finanziamento di SAS a Moby del dicembre 2023, a produrre effetti restrittivi consistenti nel deterioramento delle dinamiche concorrenziali sui mercati interessati, in violazione dell'articolo 101 TFUE;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria possano in linea di principio essere definiti con una decisione con impegni, alla luce della comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata dall'Autorità in data 6 settembre 2012;

RITENUTO altresì che gli impegni presentati appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati dalle società SAS, GNV e MOBY, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 16 luglio 2025 sul sito *Internet* dell'Autorità i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società SAS Shipping Agencies Services SARL, GNV S.p.A. e MOBY S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società SAS Shipping Agencies Services SARL, GNV S.p.A. e MOBY S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 16 agosto 2025, al Dipartimento per la Concorrenza 2 - Direzione Trasporti, Energia e Ambiente dell'Autorità (Piazza G. Verdi n. 6/A; 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.813, PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it;

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società SAS Shipping Agencies Services SARL, GNV S.p.A. e MOBY S.p.A. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da

terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 15 settembre 2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12732 - SPOON BRANDS-CIRFOOD RETAIL/ANTICA FOCACCERIA

Provvedimento n. 31616

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Spoon Brands S.r.l. e Cirfood Retail S.r.l., pervenuta in data 6 giugno 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Spoon Brands S.r.l. (di seguito, "SB", C.F. 13641930964) è una società italiana appartenente al gruppo Spoon, al cui vertice sono poste le società Essebi S.p.A. e Iverna Holding S.A.; in particolare, SB è la società del gruppo dedicata all'apertura, costituzione, gestione, conduzione, acquisto, vendita, affitto di ristoranti e altri esercizi di somministrazione al pubblico di prodotti alimentari (i *brand* allo stato gestiti dal gruppo sono Milos Greek Food e Kentucky Fried Chicken, quest'ultimo con gestione prevalentemente affidata in *franchising* a soggetti indipendenti).

Il fatturato complessivo realizzato nel 2023 dal gruppo Spoon è stato pari a [35-100]* milioni di euro, di cui [35-100] milioni per vendite realizzate nell'Unione europea, nello specifico in Italia.

2. Cirfood Retail S.r.l. (di seguito, "CR", C.F. 02814690356) è una società italiana parte del gruppo Cirfood attivo principalmente nel settore del *catering* e della ristorazione commerciale, in quest'ultimo caso gestendo in particolare marchi quali Kalamaro Piadinaro, Poormanger e Antica Focacceria San Francesco.

Il fatturato complessivo realizzato nel 2023 dal gruppo Cirfood è stato pari a [582-700] milioni di euro, derivante da vendite realizzate interamente nell'Unione europea (di cui [100-582] milioni in Italia).

3. Antica Focacceria S.r.l. (di seguito, "AF", C.F. 02876490356) è una società di diritto italiano che svolge attività di ristorazione commerciale tramite ristoranti a marchio omonimo situati in diverse province italiane; nel perimetro della presente operazione, rientrano solo sei di questi esercizi commerciali (in particolare siti nelle città di Milano, Torino, Palermo, Firenze e Roma, in

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

quest'ultimo caso con due esercizi), in quanto prima dell'operazione stessa gli altri punti vendita verranno chiusi.

L'intero capitale sociale di AF, che da parte sua non controlla alcuna società, è allo stato detenuto da CR.

Nel corso del 2023, AF ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [1-10] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di SB e di CR, del controllo congiunto di AF, attualmente controllata in via esclusiva dalla stessa CR; in particolare, ciò avverrà tramite la costituzione di una *newco*, partecipata al 60% e 40%, rispettivamente, da SB e CR, che andrà a detenere l'intero capitale sociale di AF.

5. La situazione di controllo congiunto discende dai patti parasociali inerenti alla *governance* di *newco* e di AF: in particolare, due dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione di *newco* (compreso l'Amministratore delegato) saranno designati da SB, mentre il terzo (Presidente del Consiglio di Amministrazione) da CR; AF sarà, invece, gestita da un Amministratore unico nominato da SB; in tutti i predetti casi, comunque, i nominativi scelti da una parte dovranno essere preventivamente condivisi con l'altra parte.

Inoltre, verrà richiesto il voto favorevole dell'amministratore nominato da CR per le delibere del Consiglio di Amministrazione di *newco* che comprendono, in particolare, qualsiasi modifica e aggiornamento del *business plan* e del *budget* annuale di AF, nonché per l'approvazione e la modifica di qualsiasi successivo *business plan* e *budget* annuale. In ulteriore aggiunta, in sede assembleare, per alcune materie riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci di *newco* (quali fusioni, messa in liquidazione, modifiche statutarie, insolvenza, titoli di debito, compensi degli amministratori, distribuzione dei dividendi) sarà richiesto il voto favorevole di CR.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di una impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro¹.

¹ Cfr. provvedimento n. 31088 del 24 marzo 2025 "Rivalutazione soglie fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90", in Bollettino n. 11/2025.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) Il mercato rilevante

7. Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'Operazione è quello in cui opera la società AF oggetto di acquisizione, ossia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristorazione commerciale).

8. In accordo ai precedenti dell'Autorità², la ristorazione commerciale consiste nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e include diverse tipologie di esercizi commerciali: dal semplice bar, in grado di servire solo bevande e dolci, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (*snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away, ecc.*), sino ai più tradizionali ristoranti con servizio al tavolo, come nel caso di AF. Il settore della ristorazione commerciale è caratterizzato in generale da un'elevata frammentazione dell'offerta e da un'ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l'altro, da una larga presenza di imprese a carattere familiare.

A ogni modo, nel caso di specie non risulta necessario addivenire a una precisa delimitazione merceologica del mercato, stabilendo in particolare se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino un ambito distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale ovvero se entrambi facciano parte del più ampio ambito della ristorazione commerciale, atteso che la valutazione concorrenziale dell'Operazione non cambierebbe.

9. Dal punto di vista della dimensione geografica, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, l'ambito geografico di riferimento ha una dimensione locale, in prima approssimazione provinciale.

Anche in questo caso, per i medesimi anzidetti motivi, non risultano necessari ulteriori approfondimenti in merito alla dimensione geografica del mercato.

b) Effetti dell'Operazione

10. L'Operazione non risulta idonea a produrre effetti di natura concorrenziale, stante *in primis* la trascurabile incidenza di tutte le Parti coinvolte (SB, CR e AF), le cui quote di mercato risultano ampiamente inferiori all'1%, e ciò con riferimento sia alle cinque province direttamente coinvolte (Roma, Milano, Torino, Firenze e Palermo) che all'intero territorio nazionale. Inoltre, il contesto di mercato, come detto, risulta particolarmente frammentato e dinamico con riferimento agli esercizi commerciali concorrenti.

11. Vale, infine, considerare come una delle due Parti acquirenti il controllo congiunto, ossia CR, già in precedenza esercitava il controllo esclusivo sulla società *target*.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Operazione non appare idonea a determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

² Cfr., da ultimo, C12604 - *Cvc Capital Partners Sicav-Fis/Gruppo La Piadineria*, in Bollettino n. 11/2024.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12734 - TREMAGI ENERGIA/WEKIWI

Provvedimento n. 31617

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Tremagi Energia S.r.l., pervenuta il 12 giugno 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Tremagi Energia S.r.l. (nel seguito, "TE" - C.F. 03926171202) è una *subholding* interamente controllata da Tremagi S.r.l. In particolare, TE è la *subholding* che detiene le partecipazioni italiane del Gruppo Tremagi.

Illumia S.p.a. (di seguito, "Illumia") è la principale società operativa del Gruppo Tremagi ed è attiva nel mercato della vendita al dettaglio di energia e gas naturale a clienti domestici e non domestici. L'attività di Illumia e del Gruppo Tremagi interessa numerose regioni italiane, con una maggiore concentrazione nel Centro-Nord.

Il Gruppo Tremagi ha realizzato, nel 2024, un fatturato pari a circa [700-1.000]* milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [700-1.000] milioni di euro sono realizzati in Italia.

2. Wekiwi S.r.l. (di seguito, "Wekiwi" o "target" - C.F. 02968081204) è una società progetto che opera nello sviluppo e gestione del portale web "*wekiwi.it*", dedicato alla vendita *online* di energia e gas a clienti domestici e microimprese. In virtù di alcuni patti parasociali, Wekiwi è attualmente soggetta al controllo congiunto da parte di TE ([50-55%] del capitale sociale) e di una persona fisica ([45-50%] del capitale).

Nel 2024, Wekiwi ha realizzato un fatturato pari a [35-100] milioni di euro, generato interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Wekiwi da parte di TE attraverso l'acquisizione dell'intera partecipazione attualmente detenuta dalla suddetta persona fisica. A esito dell'Operazione, TE deterrà la totalità del capitale sociale di Wekiwi e, pertanto, il Gruppo Tremagi eserciterà il controllo esclusivo sulla *target*.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

5. In ragione dell'operatività del Gruppo Tremagi, in particolare, di Illumia e di Wekiwi (di seguito, le "Parti"), i mercati interessati dalla presente Operazione sono: (1) i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica, (2) i mercati della vendita al dettaglio di gas naturale.

IV.1. Mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica

6. Nella propria consolidata prassi¹, l'Autorità ha individuato per i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, ambiti geografici locali e comunque più ristretti di quello nazionale, anche in considerazione dell'importanza del ruolo storicamente svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela. A seguito del progressivo superamento del regime di maggior tutela da parte della maggioranza dei clienti, l'ambito di concorrenza tra gli operatori si è ampliato, pur mantenendosi influenzato dal radicamento storico dei *player* più importanti². Le stesse recenti aste per il Servizio a Tutele Graduali sembrano aver confermato l'importanza della dimensione locale della concorrenza tra i venditori al dettaglio di energia elettrica nel *mass market*. Nel caso di specie, non si ritiene, comunque, necessario definire in maniera più accurata l'ambito geografico dei mercati rilevanti della vendita ai clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione, in quanto l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata.

7. In particolare, l'Operazione non comporterà alcun incremento delle quote di mercato di TE, che già detiene il controllo congiunto della *target*. In particolare, nel segmento dei clienti domestici connessi in bassa tensione, anche considerando la dimensione geografica più conservativa (ambito provinciale), TE ha quote superiori al 5% (dati 2024, in termini di volumi) solo nelle seguenti Province: Sassari, [5-10%]; Firenze, [5-10%]; Como, [5-10%]; Varese, [5-10%]. In tutte queste

¹ Cfr., a titolo di esempio: C12648 - *Iren-Egea / Egea Holding*, provvedimento n. 31277 del 26 giugno 2024, in Bollettino n. 28/2024; C12585 - *Acinque/Agesp Energia*, provvedimento n. 31004 del 5 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023; C12575 - *CVA EOS-BF Agricola/Agreen Energy*, provvedimento n. 30864 del 31 ottobre 2023, in Bollettino n. 44/2023; C12562 - *Vivigas/Milano Gas e Luce*, provvedimento n. 30770 del 5 settembre 2023, in Bollettino n. 36/2023; C12508 - *Eni Plenitude/PLT Energia-SEF*, provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, in Bollettino 2/2023 e C12503 - *Axpo Italia-Canarino/Ramo d'azienda di Green Network*, provvedimento n. 30416 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023.

² Cfr., a titolo di esempio: C12626 - *Ecosuntek-Sergio Marinangeli/+Energia*, provvedimento n. 31188 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024 e SP182 - *Poste Italiane/Fornitura di energia elettrica e gas*, provvedimento n. 31138 del 26 marzo 2024, in Bollettino n. 13/2024.

province la quota attribuibile alla *target* è largamente inferiore all'1%. Nel segmento dei clienti non domestici connessi in bassa tensione, TE detiene una quota (dati 2024, in termini di volumi) sempre inferiore al 5%, con la sovrapposizione orizzontale di maggior rilievo che si registra nella Provincia di Bologna ([1-5%], dove la *target* ha una quota inferiore all'1%).

8. Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in medio/alta tensione ha, in base alla prassi recente dell'Autorità, dimensione geografica nazionale, dovuta principalmente alle caratteristiche della domanda che interessa tale mercato³. In tale mercato la quota detenuta da TE a livello nazionale risulta largamente inferiore all'1%.

9. Viste le limitate sovrapposizioni orizzontali presenti tra le Parti nei mercati di riferimento, l'assenza di qualsiasi incremento nelle quote dell'acquirente e la contestuale presenza di altri qualificati operatori attivi sui mercati, si può escludere che l'Operazione sia suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza effettiva nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica.

IV.2. Mercati della vendita al dettaglio di gas naturale

10. La vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e nella consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. In ragione delle differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall'offerta, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione all'attività di vendita nei confronti di: (i) imprese di generazione di energia elettrica (con consumi generalmente superiori a 200.000 mc/anno), (ii) clienti finali di medio/grandi dimensioni (con consumi generalmente superiori a 200.000 mc/anno), e (iii) clienti finali di piccola dimensione (con consumi generalmente inferiori a 200.000 mc/anno)⁴.

11. Con riferimento al mercato della vendita di gas naturale a imprese di generazione di energia elettrica e clienti di medio/grandi dimensioni (consumi maggiori a 200.000 mc/anno), nella consolidata prassi dell'Autorità esso è di dimensione nazionale.

12. Con riferimento al mercato della vendita a clienti di piccole dimensioni (consumo inferiore a 200.000 mc/anno), l'Autorità ha tradizionalmente considerato un mercato di dimensione locale, che rifletteva la presenza di *incumbent* legati ai distributori locali che offrivano il servizio alle condizioni regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (di seguito, "ARERA"). Posto che dal 1° gennaio 2024 il servizio di tutela non è più disponibile per i clienti non vulnerabili, secondo i dati pubblicati dall'ARERA la maggior parte dei clienti domestici e dei condomini è ormai sul mercato libero⁵. Tenuto conto che le offerte sul mercato libero vengono definite a livello nazionale,

³ Cfr., a titolo di esempio: C12585 - *Acinque/Agesp Energia*, cit.; C12575 - *CVA EOS-BF Agricola/Agreen Energy*, cit. e C12562 - *Vivigas/Milano Gas e Luce*, cit..

⁴ Cfr., a titolo di esempio: C12648 - *Iren-Egea / Egea Holding*, cit.; C12562 - *Vivigas/Milano Gas e Luce*, cit.; C12504 - *Axpo Italia-Canarbino/Italian Gas*, provvedimento n. 30417 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023 e C12116 - *Illumia/Ramo di azienda Electra Italia*, provvedimento n. 26809 del 18 ottobre 2017, in Bollettino n. 42/2017.

⁵ Secondo il monitoraggio fornito dall'ARERA, lo stato dell'arte della migrazione al mercato libero (consumo di gas inferiore a 200.000 mc/anno) è il seguente:

- i) Clienti domestici - Sondrio è la Provincia con più clienti nel mercato libero (94,44%); Enna quella con meno clienti nel mercato libero (79,10%);
- ii) Condomini uso domestico: in tutte le Province italiane oltre il 90% dei condomini è sul mercato libero, al netto di Vibo Valentia (88,47%).

Fonte - <https://www.arera.it/dati-e-statistiche/dettaglio/quota-di-clienti-nel-mercato-libero-per-provincia-gas>

la prevalenza del mercato libero permette di ampliare la dimensione geografica del mercato rilevante.

Nella sua recente prassi, l'Autorità⁶ ha, comunque, continuato ad apprezzare anche la posizione a livello locale delle Parti notificanti (livello provinciale/regionale).

Nel caso di specie non risulta necessario pervenire all'esatta dimensione geografica del mercato in questione in quanto l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata, posto che non si registrerà alcun incremento delle quote di mercato di TE, che già detiene il controllo congiunto della *target*.

A ogni modo, nel mercato della vendita di gas naturale a imprese di generazione di energia elettrica e clienti di medio/grandi dimensioni, la quota di TE (dati 2024, in termini di volumi) è [*inferiore all'1%*]. Nei mercati della vendita a clienti di piccole dimensioni, a livello nazionale (dati 2024, in volumi), la quota di TE è inferiore all'1%. Anche restringendo l'analisi al livello regionale, le quote di TE (dati 2024, in volumi) sono uguali o superiori all'1% solamente nelle seguenti Regioni: Lombardia, [*1-5%*]; Emilia-Romagna, [*1-5%*]; Veneto, [*1-5%*]; Piemonte, [*1-5%*]; Liguria, [*1-5%*]; Trentino-Alto Adige, [*1-5%*]; Valle d'Aosta, [*1-5%*]. Nelle restanti Regioni le quote di mercato sono inferiori all'1%.

13. In considerazione delle limitate sovrapposizioni orizzontali tra le Parti nei mercati di riferimento, l'assenza di qualsiasi incremento nelle quote dell'impresa acquirente e la contestuale presenza di altri qualificati operatori attivi sui mercati, si può escludere che l'Operazione sia suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza effettiva nei mercati della vendita al dettaglio di gas naturale.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁶ Cfr. C12648 - *Iren-Egea / Egea Holding*, cit..

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 28 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
